



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PROTOCOLLO LOCALE**TRA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO,****L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E****L'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

in attuazione dell'art. 15 del Protocollo nazionale d'Intesa CSM-CNF-FNOMCeO, sottoscritto in data 24 maggio 2018, per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 legge n. 24\2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

PREMESSO CHE:

- il Protocollo nazionale d'Intesa CSM-CNF-FNOMCeO intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale;
- l'art. 15 della legge n. 24\2017 prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei Consulenti di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. e dei Periti di cui all'art. 67 disp. att. Cod. proc. Pen., non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- a norma dell'art. 15 legge n. 24\2017 i predetti Albi dei Consulenti e dei Periti devono essere aggiornati al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento;
- che il Protocollo nazionale d'Intesa risponde all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

- le parti del Protocollo nazionale si sono impegnate a favorire il recepimento di tali linee guida nei protocolli locali di cui all'articolo 15 del Protocollo nazionale, cioè la stipulazione di protocolli d'intesa a livello circondariale che recepiscano le linee guida nazionali e che abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine circondariale degli avvocati e l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (nonché, in prospettiva, gli Ordini delle altre professioni sanitarie);
- che, a seguito di riunione preliminare in data 2 luglio 2018 dei componenti del Comitato dell'Albo dei CTU del Tribunale di Milano (presidente delegata, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, delegata della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, delegati dell'Ordine degli Avvocati di Milano avv. Enrico Moscoloni e avv. Angelo Leone), sono emerse valutazioni e linee guida conformi al contenuto del Protocollo Nazionale;

Articolo 1- Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina».

In sede di revisione degli Albi si procederà all'articolazione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, prendendo a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

2. Tra le “specializzazioni” ai sensi del predetto art. 15, comma 2 sarà inclusa la qualifica di medico di medicina generale come profili professionale di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti “sotto-categorie”, le Parti si impegnano a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute, ai sensi dell'art. 5, l. 24/2017, dal Ministero della salute al fine di segnalare quali specializzazioni potrebbero richiedere queste ulteriori specificazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nelle disponibilità dei Tribunali, che sia d'ausilio ai Comitati per la tenuta degli albi e ai singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti. Il predetto confronto può essere funzionale anche a prendere in considerazione profili professionali non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni e ciononostante meritevoli di essere segnalati all'attenzione del giudice mediante l'inclusione tra quelli individuati all'interno dell'albo.

Articolo 2– Valutazione della speciale competenza

1. L'art. 15 disp. att. c.p.c. e l'art. 69 disp. att. c.p.p. indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della “speciale competenza”.

2. La “speciale competenza” esige il possesso del titolo di specializzazione, e si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Nel presente protocollo vengono trascritti gli elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:

a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dov'essere non inferiore ai 5 anni;

b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;

c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);

d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

5. Tali elementi di valutazione vengono considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento comporterà il rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione;

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, verrà considerato, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, non viene richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), è stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), è stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

10. Gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione o di riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

11. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dev'essere data espressamente atto. Diversamente, il Comitato valuterà, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

12. Si conferma la prassi per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo 3 – Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, si conferma che all'iscrizione verrà formato un fascicolo personale nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione o di riconferma.

2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni, elencate a titolo a titolo esemplificativo:

- a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
- b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
- c) curriculum formativo (titoli *post lauream*: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
- d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);

- f) altri riconoscimento accademici o professionali;
- g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- h) iscrizione a società scientifiche;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale, anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nei Tribunali o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi.

4. Le Parti, secondo quanto meglio specificato all'art. 11 del Protocollo Nazionale, si impegnano a mettere a disposizione dei Tribunali un unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

Articolo 4 – Revisione triennale

1. Si conferma il termine triennale per la revisione periodica degli albi.

2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. Si provvederà ad avviare la revisione triennale attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (v. articolo 2).

4. Nella comunicazione personale verrà reso esplicito che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvederà a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espreso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato disporrà la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda

comunicazione. La cancellazione così disposta non osta a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

5. Al fine di agevolare il lavoro del Comitato circondariale, nel semestre in cui cade la procedura di revisione non verrà aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

Articolo 5 – Obblighi informativi nel corso del triennio

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, gli iscritti sono tenuti a comunicare annualmente alcune informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
- c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.

2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, verrà valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.

3. Per l'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, verrà utilizzato il software informatico di cui al seguente articolo.

4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), ai fini del relativo aggiornamento il singolo iscritto dovrà provvedere a trasmettere le informazioni mediante deposito nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione fino a che sia resa la trasmissione per via informatica mediante il previsto Software.

Articolo 6 – Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.

Premesso che le Parti del Protocollo nazionale, con dichiarazione congiunta in data 24 maggio 2018 relativa all'art. 11, hanno rimesso ad un apposito accordo la realizzazione del software informatico, si dà atto che in attesa della fornitura del software informatico le procedure per l'accessibilità degli albi e dei fascicoli personali seguiranno necessariamente l'attuale prassi dell'Ufficio circa la raccolta delle informazioni richiamate negli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, in previsione del successivo trasferimento delle medesime informazioni all'interno del software una volta che questo sia reso disponibile.

Articolo 7 – Pubblicità degli Albi

In conformità a quanto disposto dall'art. 12 del Protocollo Nazionale, ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, si dà atto che per esigenze di trasparenza l'Albo periti e dei consulenti tecnici del Tribunale è pubblico sul sito web quanto alle informazioni essenziali (nominativo, professione e

specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione, posizione attiva o non attiva), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Milano, 22 ottobre 2018

Il Tribunale Ordinario di Milano

in persona del Presidente Dott. Roberto Bichi



Ordine degli Avvocati di Milano

in persona del Vice Presidente Avv. Enrico Moscoloni



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

in persona del Presidente Dott. Roberto Carlo Rossi

